



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (FI)

ALIQUOTE I.MU. 2019

confermate con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/2016

Tipologia di immobili	Aliquota IMU- PER MILLE
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (max 3 una per categ. C/6, C/2, C/7) tranne quelli accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9	esenti
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (max 3 una per categoria C/6, C/2, C/7) , accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9	4,5 detrazione € 200,00
Unità immobiliare e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata - abitaz. assimilata all'abitaz. Princ. per Regolamento IMU - tranne quelle accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9	esenti
Unità immobiliari e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze - abitaz. assimilata all'abitaz. Princ. per legge - tranne quelle accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9	esenti
Casa coniugale assegnata dal Tribunale all'ex coniuge in caso di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio -- abitaz. assimilata all'abitaz. Princ. per legge - tranne quelle accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9	esenti
Ad un unico immobile abitativo e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché dal personale del corpo dei Vigili del Fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non è richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza - abitaz. assimilata all'abitaz. Princ. per legge -tranne quelli accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9	esenti
Fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) destinati ad alloggi sociali di cui al DM 22/04/2008 - abitaz. assimilata all'abitaz. Princ. per legge - tranne quelle accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9	esenti
Fabbricati rurali strumentali attività agricola , compresi D/10	esenti
FABBRICATI MERCE - I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati	esenti
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato (atto registrato) a parenti in linea retta di 1° grado Novità per il 2019 è l'estensione della riduzione del 50% della base imponibile IMU-TASI prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo (ma solo se sono presenti figli minori).	9,00
Abitazione locata, con contratto di locazione di tipo "concordato" di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 5, della L. 431/98, registrato presso l'Agenzia delle Entrate emunito di attestazione di conformità, ove prevista, a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto ivi residente anagraficamente Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2019, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Ai sensi del D.M. 16/01/2017, per i contratti di locazione stipulati secondo il nuovo Accordo Territoriale sottoscritto in data 20/10/2017 è necessario essere in possesso dell'Attestazione di conformità redatta da una delle associazioni di categoria firmatarie mentre per i contratti di locazione stipulati prima della sottoscrizione del nuovo Accordo Territoriale del 20/10/2017, l'Attestazione di conformità non è necessaria. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi sia come	9,00

<p>comunicazione di diritto all'aliquota agevolata che come comunicazione del diritto alla riduzione d'imposta del 25%. Nel caso invece che il contribuente abbia diritto alla riduzione d'imposta del 25% ma non abbia i requisiti per fruire dell'aliquota agevolata, per comunicare il diritto alla riduzione IMU del 25% dovrà presentare dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta</p>	
<p>ALTRI IMMOBILI e FABBRICATI non compresi nelle categorie precedenti, ivi compresi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aree fabbricabili; - abitazioni a disposizione del proprietario e pertinenze (c.d. "seconde case"); - Immobili categoria D strumentali all'impresa (esclusi i D/10) ; - Immobili degli enti che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché dell'attività di cui all'art. 16 lett.a) della L. 20/05/1985 n. 222. limitatamente agli immobili o parti di essi dove viene svolta attività commerciale 	<p>10,6</p>

IMPORTO MINIMO DA VERSARE (importo annuo riferito ad ogni soggetto passivo) **€ 12,00**